



Istruzione 5/2018

Regola dei 75 franchi: nuova soglia per la valutazione dell'adeguatezza dei costi e dell'utile nella distribuzione di energia ai consumatori finali in regime di servizio universale a partire dal 1° gennaio 2020

Data: 5 luglio 2018

1 Situazione iniziale

La cosiddetta regola dei 95 franchi è stata introdotta dalla ECom nei primi anni successivi all'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) per consentire di valutare in modo chiaro e semplice l'adeguatezza dei costi della distribuzione (costi amministrativi e di distribuzione, nonché altri costi) e dell'utile dei gestori di rete per la fornitura di energia elettrica ai consumatori finali in regime di servizio universale.

In base alle informazioni allora disponibili si era potuto constatare che il valore mediano dei costi della distribuzione, incluso l'utile, dei gestori di rete si aggirava intorno a 74 franchi per destinatario di fattura¹. In considerazione del fatto che si trattava dei primi anni del rilevamento dei dati e della semplicità della procedura, la soglia è stata innalzata a 95 franchi. La soglia massima dei costi computabili per ogni destinatario di fattura è stata fissata a 150 franchi. La regola dei 95 franchi è stata inserita in questa forma in vari incontri informativi e in procedure di verifica, e figura, inoltre, in diverse decisioni della ECom. Nella sua sentenza del 20 luglio 2016 il Tribunale federale ha approvato la scelta fatta dalla ECom di applicare in un caso la soglia dei 150 franchi (DTF 142 II 451 E. 6).

¹ Il termine «destinatario di fattura» è stato precisato nella comunicazione della ECom del 26 febbraio 2015 (scaricabile dall'indirizzo www.elcom.admin.ch > Documentazione > Comunicazioni).

I dati riportati nella contabilità analitica mostrano che dall'introduzione della regola dei 95 franchi la somma dei costi della distribuzione per la fornitura di energia ai consumatori finali in regime di servizio universale è continuamente calata presso tutti i gestori di rete; nello stesso periodo la somma degli utili dichiarati è invece fortemente aumentata. I valori mediani hanno seguito lo stesso sviluppo: si è osservato, infatti, un forte aumento degli utili a fronte di un netto calo dei costi della distribuzione.

2 Decisione della EICom

Nella sua seduta del 5 luglio 2018 la EICom ha deciso di abbassare la soglia dell'attuale regola dei 95 franchi perché mantenendola invariata le tariffe dell'energia sarebbero diventate sempre meno appropriate. Sulla base dello sviluppo dei costi e degli utili degli anni passati, la EICom ha pertanto ricalcolato la soglia per la valutazione dell'adeguatezza dei costi della distribuzione (utile incluso) per la fornitura di energia ai consumatori finali in regime di servizio universale. Il metodo di calcolo utilizzato è rimasto invariato. I gestori di rete devono continuare a poter conseguire un utile adeguato.

Dai nuovi calcoli sono risultati i valori limite di 75 e 120 franchi. La EICom impiegherà questi nuovi valori per la verifica delle tariffe dell'energia nel servizio universale a partire dal 1° gennaio 2020.

3 Panoramica delle soglie e modo di procedere della EICom

Si distinguono le seguenti situazioni:

1. se un gestore di rete dichiara un importo pari o inferiore a 75 franchi per consumatore finale, i costi della distribuzione, incluso l'utile, non vengono esaminati nel dettaglio per ragioni di priorità;
2. se i costi della distribuzione, incluso l'utile, superano la soglia dei 75 franchi, ma la somma dei costi è inferiore a 75 franchi ed è unicamente considerando l'utile che la soglia è superata, allora l'utile in eccesso viene soppresso in modo tale che la somma di costi e utile rientri nei 75 franchi;
3. se i costi della distribuzione superano la soglia dei 75 franchi, l'utile viene calcolato con il metodo utilizzato per il settore Rete. I costi dichiarati vengono verificati e, qualora risultino computabili, approvati, a condizione che la somma di costi e utile non superi la soglia dei 120 franchi;
4. se i costi della distribuzione sono inferiori a 75 franchi, il gestore di rete può, in alternativa a quanto descritto nel punto 2, calcolare l'utile secondo le modalità indicate al punto 3. Se opta per questa variante, deve dichiararlo nelle osservazioni della propria contabilità analitica. In tale caso i costi e l'utile dichiarati devono essere dimostrati;
5. se, anche dopo la verifica dei costi, la somma tra costi della distribuzione e utile supera la soglia dei 120 franchi, si applica l'importo di 120 franchi quale soglia massima dei costi (incluso l'utile calcolato in modo analogo al settore Rete).